



## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE DINI)**

**Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  
con il Ministro dello sviluppo economico  
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2009**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio si inserisce nella serie di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. L'Italia mira a dotarsi di un accordo con il Regno dell'Arabia Saudita per creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani, non discriminatorio rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato analoghe convenzioni.

La struttura dell'accordo corrisponde allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. L'ambito oggettivo include sia il reddito che il patrimonio anche se per l'Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio. Sono quindi attualmente riguardate l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP, nonché le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre gli utili di impresa (articolo 7) sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, salvo quelli prodotti mediante una stabile organizzazione. Nel Protocollo aggiuntivo all'accordo è stata inserita su richiesta italiana una disposizione concernente la tassazione dei redditi derivanti da contratti di esportazione, ancorata alla presenza di una stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione

dell'impresa di navigazione. Per gli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale resta vigente un apposito Accordo tra Italia e Arabia Saudita del 1985.

Di specifico rilievo risulta il trattamento convenzionale dei dividendi, dei redditi derivanti da crediti e delle *royalties* (articoli 10, 11 e 12), dove trova applicazione il principio dell'imposizione concorrente, salvo limitazioni per facilitare i flussi finanziari. L'articolo 14 prevede, per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza. L'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Le pensioni (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, salva la peculiare tassazione antielusiva del trattamento di fine rapporto. La categoria residuale dei redditi diversi (articolo 22) è imponibile di norma esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Contro la doppia imposizione (articolo 24), vige il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito d'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Arabia Saudita nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Da parte italiana, sono stati inseriti limiti alla regola generale per la concessione del credito d'imposta, mentre da parte saudita è stato richiesto l'inserimento di una clausola a tutela del proprio regime di riscossione della *zakat*, imposta religiosa sul reddito e sul patrimonio, ora applicata solo ai cittadini sauditi che siano anche residenti in Arabia Saudita. La clausola agevola la riscossione

della *zakat*, qualora questa sia versata volontariamente dai cittadini di nazionalità saudita residenti in Italia.

Con la clausola sul *matching credit* (articolo 24, paragrafo 4), uno Stato contraente si impegna a concedere il credito a fronte della propria imposta per un'imposta che nell'altro Stato contraente non è stata assolta o è stata assolta in misura limitata grazie ad incentivi fiscali per promuovere gli investimenti esteri.

Nella cooperazione amministrativa sono rafforzati gli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscali, mediante un esteso scambio di informazioni; inoltre, una clausola fa salva l'applicazione della legislazione interna di uno Stato a tal fine.

L'accordo non prevede un articolo sulla non discriminazione, presente nel Modello OCSE, in quanto la discriminazione tra nazionali e non nazionali - prevista dalla legislazione fiscale saudita - non può di fatto es-

sere eliminata; infatti, i cittadini sauditi residenti pagano la *zakat*, mentre i non residenti (sauditi e non) pagano l'imposta sui redditi. Nel Protocollo (paragrafo 15), si è così convenuto che i due Stati contraenti possano riaprire i negoziati per discutere l'inserimento dell'articolo in questione, se in futuro la normativa attuale dovesse cambiare.

Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore, anche una disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'accordo, stimati in termini di minor gettito nell'ordine dei 266.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

16 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: ESPOSITO)

16 settembre 2009

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 266.000 in ragione d'anno dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

